



REGOLAMENTO Crediti F

1. Le attività per le quali possono essere attribuiti crediti formativi “lettera F” devono avere carattere di “relazione” o di “formazione”, secondo l’art. 10, comma f, Decreto 03/11/1999, n. 509.

2. Sono “attività di relazione” quelle che non prevedono il superamento di una prova di verifica del percorso svolto, sia esso di tipo attitudinale o cognitivo. Le attività di relazione riconosciute sono: tirocini di formazione e orientamento; sostegno e tutorato in ambito didattico; volontariato; attività nell’ambito associativo e dei gruppi; attività nell’ambito delle organizzazioni nei partitiche e sindacali; attività nell’ambito delle organizzazioni non governative; attività nell’ambito delle organizzazioni internazionali. a) Le attività di relazione per le quali si richiede l’attribuzione di crediti devono essere certificate da un referente dell’ambito in cui esse si sono svolte. Tale certificazione deve recare indicazioni circa la durata dell’attività e il suo contenuto.

3. Sono “attività di formazione” quelle che prevedono il superamento di una prova di verifica del percorso svolto, sia essa di tipo attitudinale o cognitivo, e/o una relativa certificazione dei contenuti delle stesse attività. Le “attività di formazione” riconosciute sono: corsi di formazione linguistica o culturale; corsi di alfabetizzazione digitale e di informatica; corsi di formazione post-universitaria (master, “scuole estive, soggiorni di studio guidati); frequenza a seminari di studio, convegni e conferenze, sia universitari che extra-universitari. a) le attività di formazione svolte per e per le quali si richiede l’attribuzione di crediti devono essere accompagnate dalla loro relativa certificazione, rilasciata dal soggetto formatore. Tale certificazione deve recare indicazioni circa la durata e il contenuto dell’attività.

4. Possono essere riconosciuti crediti riferiti esclusivamente ad “attività di relazione” e/o ad “attività di formazione”, come precedentemente definite, svolte entro il percorso di laurea di base e/o magistrale, vale a dire svolte nel periodo tra l’iscrizione al corso di laurea base e/o magistrale e il conseguimento del titolo, oppure per “attività di relazione” e/o attività di formazione” svolte entro i ventiquattro mesi precedenti l’iscrizione a un corso di laurea base e/o magistrale.

5. Le “attività di relazione” e/o “attività di formazione” devono risultare congrue con uno o più degli ambiti di studio previsti dal Corso di Laurea di base e/o magistrale seguito dal richiedente. Tale congruità è verificata dal Consiglio di Dipartimento con apposite deliberazioni, viste anche le certificazioni fornite dal richiedente, in base a quanto stabilito più sopra ai punti 2 sub a) e 3 sub a). il Consiglio di Dipartimento, su indicazione della Presidenza, può delegare uno o più dei componenti per lo svolgimento del-



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

le istruttorie relative alle richieste di attribuzione dei crediti. Tale delega ha durata biennale e non è rinnovabile prima che sia trascorso un biennio dalla sua scadenza.

6. Vengono attribuiti fino ad un massimo di 12 CFU, qualora previsti nei piani di studio dei Corsi di Laurea di base e/o magistrale.

7. Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2006.